



Città di Sassuolo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 54 del 18/12/2024

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2025

L'anno duemilaventiquattro, addì diciotto del mese di Dicembre alle ore 20:00 , nella Sala Conferenze della Polizia Locale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge, dallo Statuto e dal vigente Regolamento del Consiglio Comunale, si è riunito in adunanza di prima convocazione, sotto la presidenza del Presidente del Consiglio Filippo Simeone, il Consiglio Comunale.
I componenti il consiglio comunale assegnati ed in carica e presenti nel corso della votazione sono i signori

N.	Cognome e Nome	P	A	N	Cognome e Nome	P	A
1	MESINI MATTEO	X		1	DESIANTE MARTINA	X	
2	SIMEONE FILIPPO	X		1	DRAGONETTI MATTEO	X	
3	DALLARI ROSSANO	X		1	BONETTINI ALBERTO	X	
4	FERRARI GIULIANA	X		1	MENANI GIAN FRANCESCO		X
5	MAFFEI PAOLA	X		1	VANDELLI GIUSEPPE	X	
6	BETTUZZI MATTEO	X		1	MISIA CRISTIAN		X
7	BOVE GIUSEPPE	X		2	LUCENTI ALESSANDRO	X	
8	ROLI PIER LUIGI	X		2	CASELLI LUCA	X	
9	ROSSI REBECCA SARA	X		2	GIAVELLI STEFANIA	X	
10	HDILY HOUDA	X		2	ANSELMi ANNA MARIA	X	
11	MONTANARI MARCO	X		2	CAPEZZERA DAVIDE	X	
12	BEDINI GABRIELE	X		2	MACCHIONI FRANCESCO	X	
13	CASOLARI CLAUDIO	X					

Presenti: 23

Assenti: 2

Partecipa ed assiste alla riunione Il Segretario Generale Maria Assunta Manco
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, pone in discussione l'argomento in oggetto, previa designazione degli scrutatori nelle persone dei consiglieri HDILY HOUDA, CASOLARI CLAUDIO, VANDELLI GIUSEPPE .

Sono presenti gli Assessori : SAVIGNI MARIA, LENZOTTI SERENA, TONELLI CHIARA, ZILIOLI DAVID

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2025

Il cons. Ferrari G. e il cons. Rossi R.S. (PD) e il cons. Capezzeri D. (FI) sono presenti in collegamento tramite l'applicazione Meet di Google

Il Presidente del Consiglio Comunale ricorda che i punti da 5 a 9 iscritti all'odg saranno illustrati insieme e votati separatamente come deciso nel corso della Commissione Capigruppo del 9 dicembre 2024;

Premesso che l'art. 1 comma 738 della legge n. 160/2019 ha stabilito che, a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'art. 1 comma 639 della legge n. 147/2013 è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI), e che l'IMU è disciplinata dalle nuove disposizioni contenute nei commi da 739 a 783 dello stesso art. 1 della L. n. 160/2019;

richiamati, in particolare, i seguenti commi dell'articolo 1 della L. n. 160/2019:

- comma 748. L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- comma 749. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
- comma 750. L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- comma 751. [. . .] A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU;
- comma 752. L'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i Comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- comma 753. Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i Comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;
- comma 754. Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i Comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- comma 759, lett.g - bis). Sono esenti, dal 1° gennaio 2023, per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte, tra gli altri, “. . . gli

immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale. Il soggetto passivo comunica al comune interessato, secondo modalità telematiche stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il possesso dei requisiti che danno diritto all'esenzione . . . ”;

visti, altresì, i commi 744 e 760 dell'articolo 1 della Legge n. 160/2019 in base ai quali:

- è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni (comma 744);
- per le abitazioni locare a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 754, è ridotta al 75 per cento (comma 760);

richiamato, inoltre, il coordinato disposto di cui all'art. 1, comma 756 e comma 757, della Legge n. 160/2019, anche alla luce delle modifiche introdotte dall'art. 1, comma 837, lett. a) della Legge 29 dicembre 2022, n. 197;

visto il Decreto del MEF 7 luglio 2023 (pubblicato in G.U. n. 172 del 25 luglio 2023) rubricato “Individuazione delle fattispecie in materia di Imposta Municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160”;

preso atto che, l'art. 6-ter, comma 1, del D.L. 132/2023, convertito con modificazioni dalla L. n. 170/2023 dispone che “... In considerazione delle criticità riscontrate dai Comuni a seguito della fase di sperimentazione, nell'elaborazione del Prospetto di cui all'articolo 1, commi 756 e 757 della legge 27 dicembre 2019, n.160, e tenuto conto dell'esigenza di tener conto di alcune rilevanti fattispecie attualmente non considerate dal predetto prospetto, l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del Prospetto, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell'economia e delle finanze, decorre dall'anno di imposta 2025 ...”;

visto quindi il Decreto del MEF 6 settembre 2024 (pubblicato in G.U. n. 219 del 18 settembre 2024) rubricato “Integrazione del decreto 7 luglio 2023 concernente l'individuazione delle fattispecie in materia di Imposta Municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160”;

considerato che, la diversificazione di cui all'articolo 1, comma 756, della Legge n. 160/2019, deve avvenire, in coerenza con la previsione di cui all'art. 2, comma 3, del Decreto del MEF 7 luglio 2023 “... nel rispetto dei criteri generali di ragionevolezza, adeguatezza, proporzionalità e non discriminazione ...”;

visto l'allegato prospetto (Allegato A), parte integrante e sostanziale della presente, elaborato attraverso l'applicazione informatica resa disponibile nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale;

dato atto che ai sensi dell'art 3, comma 1, del Decreto del MEF 7 luglio 2023 "... la delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui all'art. 1, commi dal 761 a 771, della Legge n. 160 del 2019 ...";

visti, altresì:

- l'art. 3, comma 5, del Decreto ministeriale appena richiamato in base al quale "... Le aliquote stabilite dai comuni nel Prospetto hanno effetto, ai sensi dell'articolo 1, comma 767, della legge n. 160 del 2019, per l'anno di riferimento, a condizione che il Prospetto medesimo sia pubblicato sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il Prospetto, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote vigenti nell'anno precedente, salvo quanto stabilito dall'articolo 7, comma 3 ...", il quale ultimo prevede che "... per il primo anno di applicazione obbligatoria del Prospetto, in deroga all'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) e all'art. 1, comma 767, terzo periodo della Legge 160/2019, in mancanza di una delibera approvata secondo le modalità previste dal comma 757 del medesimo art. 1 della Legge n. 160 del 2019 e pubblicata nel termine di cui al successivo comma 767, si applicano le aliquote di base previste dai commi da 748 a 755 del citato art. 1, della Legge n. 160 del 2019. Le aliquote di base continuano ad applicarsi sino a quando il comune non approvi una delibera secondo le modalità di cui al periodo precedente ...".
- l'art. 53, comma 16 della L. n. 388/2000 a mente del quale "...Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione...";
- l'art. 172, comma 1, lett. C), del D.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che al bilancio di previsione sono allegati tra i differenti documenti, anche "... le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali ...";

visto l'articolo 52, comma 1, del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n.446 che prevede che i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi;

visto il vigente Testo Unico dei Regolamenti relativi alle entrate comunali (TUREC) del Comune di Sassuolo, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 29/03/2021 e s.m.i., e contenente il Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU);

richiamata la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 18/12/2023 con la quale sono state approvate, per l'anno 2024, le aliquote e le detrazioni da applicare ai fini IMU;

dato atto della volontà di mantenere l'invarianza della pressione tributaria stimando il gettito derivante pari a 12.750.000,00 euro iscritto nel bilancio di previsione 2025/2027 in corso di approvazione;

visto l'art. 42, comma 2, lett. f) del D.Lgs. n. 267/2000 che attribuisce al Consiglio Comunale l'istituzione e l'ordinamento dei tributi;

considerato che la presente proposta di deliberazione è stata esaminata ed approvata dalla III Commissione Consiliare nelle sedute del 9 e del 16 dicembre 2024;

visto il parere favorevole del Dirigente responsabile del Settore III "Programmazione finanziaria e controllo partecipate", espresso in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, e alla regolarità e correttezza amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

considerato che in merito al presente atto, il Direttore responsabile del Settore III "Programmazione finanziaria e controllo partecipate" esprime il parere favorevole di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18/8/2000 n. 267;

con votazione espressa, in forma palese per alzata di mano dai n. 23 componenti il Consiglio Comunale presenti e votanti, alla votazione, avente il seguente esito:

favorevoli n. 16 – Mesini M., Simeone F., Dallari R., Ferrari G., Maffei P., Bettuzzi M., Bove G., Roli P., Rossi R.S., Hdily H., Montanari M. (PD), Bedini G., Casolari C. (City Lab), Desiante M., Dragonetti M. (Sassuolo Guarda Avanti), Bonettini A. (M5S);

astenuti nessuno

contrari n. 7 - Vandelli G. (Lega), Lucenti A., Caselli L., Giavelli S., Anselmi A. (Fdl), Capezzera D. (FI) e Macchioni F. (L. Macchioni);

DELIBERA

1. di approvare, per l'anno 2025, per le motivazioni di cui in premessa, che espressamente si richiamano, le seguenti aliquote quali risultano dal prospetto (Allegato A) alla presente per formarne parte integrante e sostanziale:

Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	0,6%
Assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili di cui all'art. 1, comma 741, lett. c), n. 6), della legge n. 160 del 2019	SI
Fabbricati rurali ad uso strumentale (inclusa la categoria catastale D/10)	0,1%
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D (esclusa la categoria catastale D/10)	1,06%
Terreni agricoli	1,06%
Aree fabbricabili	1,01%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	1,06%
Unità immobiliari del gruppo catastale B/5	0%

2. di stabilire, nella misura di € 200,00 la detrazione per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze nei limiti di legge, dando atto che la stessa si applica altresì agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP (istituiti in attuazione dell'art. 93 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616);

3. di provvedere alla trasmissione per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge n. 160/2019 e secondo le specifiche tecniche approvate con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dell'Interno del 20 luglio 2021;
4. di provvedere, altresì, alla pubblicazione del Prospetto (Allegato A), parte integrante e sostanziale della presente, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, comma 5, del D.M. 7 luglio 2023;

ed inoltre, con ulteriore votazione espressa, in forma palese per alzata di mano dai n. 23 componenti il Consiglio Comunale presenti e votanti, alla votazione, avente il seguente esito:

favorevoli n. 16 – Mesini M., Simeone F., Dallari R., Ferrari G., Maffei P., Bettuzzi M., Bove G., Roli P., Rossi R.S., Hdily H., Montanari M. (PD), Bedini G., Casolari C. (City Lab), Desiante M., Dragonetti M. (Sassuolo Guarda Avanti), Bonettini A. (M5S);

astenuti nessuno

contrari n. 7 - Vandelli G. (Lega), Lucenti A., Caselli L., Giavelli S., Anselmi A. (Fdi), Capezzera D. (FI) e Macchioni F. (L. Macchioni);

DELIBERA

5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267 affinché quanto sopra possa trovare applicazione fin dal 1° gennaio 2025

(Degli interventi di cui si fa menzione nel presente verbale è stata effettuata registrazione file audio (MP3), così come sono stati registrati tutti gli interventi dell'intera seduta consiliare a norma e per gli effetti di cui all'art. 79 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale)



Città di Sassuolo

Deliberazione del Consiglio Comunale n 54 del 18/12/2024

Di cui si è redatto il presente verbale, letto e sottoscritto.

Il Presidente del Consiglio
Filippo Simeone

Atto firmato digitalmente

Il Segretario Generale
Maria Assunta Manco

Atto firmato digitalmente